

COMUNE DI ARPINO Provincia di Frosinone

IMPOSTA UNICA COMUNALE- IUC Informativa

Si comunica che le scadenze dell'Imposta municipale propria IMU e del Tributo per i servizi Indivisibili TASI per l'anno 2018 sono le seguenti:

- 1° rata Acconto: da versare entro il 18 giugno 2018;
- 2° rata Saldo: da versare entro il 17 dicembre 2018.

Aliquote e Detrazioni

Fattispecie	IMU	TASI
Abitazione principale e relative pertinenze (una per categoria catastale C2, C6 e C7) e fattispecie equiparate *	3,5 per mille (dovuta per le cat. A1, A8, A9 con detrazione € 200,00)	2,5 per mille (dovuta per cat. A1, A8, A9)
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0,00	2,5 per mille
Comodato d'uso**	9,6 per mille	0,00
Fabbricati rurali strumentali di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011	esenti	1 per mille
Altri immobili	10,6 per mille	0,00

* Fattispecie equiparate per legge citate a titolo semplificativo e non esaustivo: le unità immobiliari delle coop edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principali dei soci; gli alloggi sociali; ex casa coniugale assegnata al coniuge in sede di separazione o divorzio con provvedimento del giudice; una unità immobiliare non locata posseduta da uno dei soggetti indicati nell'art. 13 del D.L. 201/2011 (dipendenti delle Forze Armate e delle Forze di Polizia); una unità immobiliare non locata né concessa in comodato appartenente a cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti all'AIRE a condizione che gli stessi siano pensionati nel paese di residenza.

Oltre alle fattispecie equiparate per legge, il Regolamento Comunale ha previsto che si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

** Per le abitazioni concesse dal soggetto passivo in comodato gratuito ai parenti di 1° grado che la utilizzano come abitazione principale (ovvero l'immobile in cui il comodatario abbia sia residenza anagrafica che dimora abituale) è prevista la minore aliquota del 9,6 per mille. Per poter usufruire di tale agevolazione il proprietario dell'immobile dovrà denunciare la su descritta condizione entro il 30 giugno dell'anno successivo allegando copia dell'atto di comodato regolarmente registrato.

Codici tributo F24 per versamenti ordinari

Fattispecie	Codice IMU	Codice TASI
Abitazione principale e pertinenze	3912	3958
Fabbricati rurali ad uso strumentale		3959
Fabbricati produttivi categoria D	3930 Comune 3925 Stato	
Aree fabbricabili	3916	3960
Altri fabbricati	3918	3961

Codice comune per versamenti al Comune di Arpino

Il codice da utilizzare è A433

Valore

Il versamento deve avvenire in AUTOLIQUIDAZIONE da parte del contribuente.

Il VALORE IMU e TASI per un FABBRICATO è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento, i seguenti moltiplicatori:

- 160 per fabbricati classificati nel gruppo catastale A (tranne A10) e nelle categorie catastali C2, C6 e C7;
- 140 per fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C3, C4 e C5;
- 80 per fabbricati classificati nelle categorie catastali A10 e D5;
- 65 per fabbricati classificati nel gruppo catastale D (tranne D5);
- 55 per fabbricati classificati nella categoria catastale C1.

Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

Il valore imponibile IMU e TASI è ridotto del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico (art. 10 D.Lgs. 42/2004) e per i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati.

Inoltre, dal 2016 è stato stabilito che la base imponibile è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Ai fini dell'applicazione di tale disposizione, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

Ravvedimento

L'OMESSO, TARDIVO o PARZIALE VERSAMENTO dell' IMU e/o della TASI dovuta alle scadenze previste comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria nella misura del 30% degli importi non versati o versati in ritardo. Il contribuente può evitare l'applicazione integrale della sanzione mediante lo strumento del RAVVEDIMENTO OPEROSO, attraverso il versamento spontaneo nei termini stabiliti per tale istituto di imposta dovuta e non versata, sanzione amministrativa nella misura ridotta e interessi legali maturati.

Per informazioni l'Ufficio Tributi osserva il seguente orario di ricevimento: 9.00-13.00 dei giorni lunedì – mercoledì – venerdì. Tel. 0776.852132 e-mail: tributi@comune.arpino.fr.it

Dalla Residenza Municipale, 01 giugno 2018

Il Funzionario Responsabile IUC F.to Dott. Fabio Lauro